

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1524}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VINCENZO MANCINI, ALAIMO, BOI, CLEMENTE CARTA, FRONZA
CREPAZ, GASPARI, GELPI, GOTTARDO, GRIPPO, MASTRANZO,
MORGANDO, NUCCI MAURO, IVO RUSSO, SAPIENZA, TEALDI**

Norme per la liquidazione dei fondi integrativi di previdenza al personale delle unità sanitarie locali di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761

Presentata il 31 agosto 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ormai a distanza di anni dalla emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che ha disciplinato lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali e che tante osservazioni ha fatto sollevare, è necessario provvedere con urgenza a definire almeno il problema attinente la disciplina dei fondi integrativi del trattamento di fine servizio o di pensione esistenti presso gli enti di provenienza di tali dipendenti.

La liquidazione di tali fondi si rende necessaria in quanto trattasi di istituti non previsti nell'ordinamento delle regioni e in quello degli enti locali. Tali somme

maturate sono da liquidare ai singoli titolari dei previsti rapporti previdenziali, costituendo l'effetto prodotto da quei rapporti fino alla data del passaggio ai nuovi enti, e come tali, rientranti nella sfera dei diritti acquisiti.

I fondi integrativi di previdenza per il personale di cui all'articolo 74, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, assicuravano un trattamento pensionistico integrativo di quello a carico dell'ente gestore dell'assicurazione generale obbligatoria.

Corrispondevano inoltre ai dipendenti cessati dal servizio, senza aver maturato

il diritto a pensione, una indennità *una tantum*, il cui importo era ragguagliato agli anni di servizio maturati dagli interessati.

In relazione ai compiti demandati ai fondi necessita trovare una forma corretta per la restituzione dei versamenti contributivi (sia della parte a carico dei dipendenti sia di quella versata dagli enti), determinati secondo la norma che prevede l'erogazione della indennità *una tantum*, accreditati alle posizioni dei dipendenti che non optano per il mantenimento della iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), anche perché i fondi non erogano la pensione, in caso di mancata opzione per l'INPS stesso.

Si ravvisa l'esigenza di rispettare la norma dei regolamenti che prevedevano la corresponsione dell'indennità *una tantum* agli aventi diritto, cioè a coloro che sono irrevocabilmente iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), limitatamente ai periodi di servizio effettivo.

Non osta a tale tesi alcuna norma di legge.

Infatti, tenuto conto che il rapporto di pubblico impiego, ai fini della quiescenza, prosegue con altro Istituto, la cui normativa non prevede l'erogazione di trattamenti integrativi, non vi è alcuna valida ragione per negare l'erogazione dell'indennità *una tantum*, considerato che gli iscritti alla CPDEL non possono beneficiare delle prestazioni a carico del fondo.

Per suffragare tale richiesta può invocarsi l'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, terzo comma, che dispone la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di previdenza.

Il legislatore si limita a disciplinare nel settore in esame la ricongiunzione dei soli servizi o periodi utili, in quanto quella inerente al servizio effettivo avviene dall'INPS alla CPDEL.

Legittima è pertanto la domanda circa la destinazione dei contributi versati al fondo per il periodo di servizio effettivo.

Essi non vengono versati alla CPDEL, poiché ovviamente esclusi dalla legge, in quanto per lo stesso periodo non vi può essere un pagamento di un duplice contributo, cui non corrisponde una duplicità, anche allo stato potenziale, di trattamento di quiescenza.

Non possono essere trattenuti dal fondo, in quanto non sussiste il titolo, anche se ritenuto di natura solidaristica, dell'utilizzazione di un fondo comune, atteso che parte del personale, cessata l'iscrizione al Fondo, non può evidentemente partecipare con le proprie posizioni contributive alla copertura finanziaria delle prestazioni corrisposte dal fondo stesso ai propri iscritti, categoria di cui non fanno parte.

Resta, pertanto, impregiudicato il diritto, riconosciuto dal legislatore, alla restituzione a coloro che non optano per l'INPS, dei contributi affluiti al fondo.

Tale tematica non è soggetta alla condizione della formazione dei ruoli nominativi regionali, poiché l'opzione per la vecchia posizione assicurativa può essere esercitata anche subito, considerato che il legislatore non prevede un termine iniziale decorrente dalla pubblicazione dei ruoli ma solo uno finale coincidente con il semestre successivo all'atto regionale.

Ciò trova conferma nel fatto che i dipendenti, assegnati alle unità sanitarie locali e cessati dal servizio, possono già fruire del trattamento a carico del fondo, previo esercizio della suddetta facoltà di opzione.

In alternativa alla restituzione dei contributi deve essere valutata l'opportunità di convertire quanto dovuto allo stesso titolo in accredito di un'anzianità convenzionale presso la CPDEL. In particolare l'attribuzione figurativa di tale anzianità dovrebbe avvenire, eseguendo la seguente operazione:

$$X : Y = Z$$

dove X = indennità *una tantum*; Y = contributo annuo complessivo dovuto se-

condo la normativa CPDEL, calcolato cioè in misura pari al 23 per cento dell'ultima retribuzione goduta presso il disciolto ente di appartenenza; Z = periodo di servizio convenzionale.

La soluzione prospettata rappresenta un utile e responsabile contributo alla definizione della pensione, con vantaggi prevalentemente per la pubblica amministrazione, in quanto evita l'immissione sul mercato di cospicue somme di danaro. L'istituzione del riconoscimento di anzianità convenzionale, che è già abbondantemente previsto nel nostro ordinamento, nella fattispecie è interamente sostenuto da versamenti reali, con conteggi effettuati sulla base della percentuale contributiva pari alla somma di quella del dipendente e dall'ente datore di lavoro indicata nell'ordinamento CPDEL o CPS.

Tale opzione, che potrebbe essere il presupposto di pre-pensionamento per alcuni, si realizzerebbe comunque in tempi necessariamente scaglionati.

Poiché i fondi infine prevedevano la liquidazione dell'*una tantum* fino al servizio effettivo per 25 anni, per quei dipendenti che avessero superato i 25 anni stessi, si propone l'*una tantum* od opzione, e la restituzione dei contributi versati oltre al venticinquesimo anno con l'interesse legale del 6 per cento.

Analogamente appare corretta la restituzione di quei contributi versati per riscattare periodi di servizio prestati anteriormente all'assunzione presso l'ente di provenienza, alle dipendenze di enti locali che hanno lo stesso trattamento previdenziale attualmente disciplinante il rapporto di lavoro presso le unità sanitarie locali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Sono soppressi, dalla data dell'iscrizione obbligatoria alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CP-DEL) o alla Cassa per le pensioni ai sanitari, i fondi integrativi delle amministrazioni o enti di provenienza cui erano iscritti i dipendenti, e i loro eventuali superstiti di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, qualora gli iscritti non abbiano esercitato l'opzione nei tempi previsti dall'articolo 75 del citato decreto.

2. Per lo stesso personale di cui al comma 1, nei casi di cessazione del rapporto di impiego, si provvede, a carico dei fondi integrativi o delle relative gestioni di liquidazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla erogazione della prestazione economica prevista dai rispettivi regolamenti di quiescenza e previdenza, limitatamente al servizio effettivo.

3. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, al personale beneficiario di tale prestazione economica è data facoltà di optare, entro trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento di concessione, per la conversione della stessa in una anzianità convenzionale utile ai fini del trattamento di quiescenza presso la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ovvero la Cassa per le pensioni ai sanitari, in tal caso destinatarie dei contributi esistenti presso i rispettivi fondi integrativi.

4. L'anzianità convenzionale di cui al comma 3 è calcolata sulla base dell'importo del predetto credito rapportato al contributo annuo complessivo dovuto, calcolato sull'ultima retribuzione corrisposta dai disciolti enti di provenienza.

ART. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai dipendenti già cessati dal servizio prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non abbiano esercitato l'opzione prevista dal primo comma dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché agli eventuali loro superstiti.